



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

## NOTA OPERATIVA N. 3/2015

**OGGETTO: L'estensione degli IAS/IFRS al bilancio di esercizio delle società non quotate.**

### - Introduzione

Il **Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91** (convertito con modifiche in legge 11 agosto 2014, n.116), recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, introduce importanti emendamenti:

1. alla legislazione civilistica delle società non quotate;
2. all'impianto normativo delle società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati di cui al D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

La presente nota operativa illustra i cambiamenti apportati dal D.L. 91/2014 (“Decreto competitività”) al **Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38**, recante *“disposizioni sull'Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5, del regolamento (CE) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali”*.

L'elaborato, inoltre, focalizzerà l'attenzione su una modifica al **D.Lgs. n. 38/2005 (Decreto IAS)** che, di fatto, permetterà a tutte le imprese nazionali di predisporre il bilancio di esercizio in ossequio agli standard IAS/IFRS, con la sola **esclusione** delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.).

### - I principi contabili internazionali in Italia prima del D.L. 91/2014

I Principi contabili internazionali sono stati implementati in ambito comunitario attraverso il **Regolamento (CE) n. 1606/2002** (Regolamento IAS).

Per effetto del provvedimento normativo in parola, a **decorrere dal 1° gennaio 2005**, le società quotate dell'Unione Europea redigono i bilanci consolidati in conformità agli standard IAS/IFRS.

Al contempo, il Regolamento consente agli Stati membri di prescrivere o autorizzare l'adozione degli IAS/IFRS per:

- Le società quotate, con riferimento al bilancio d'esercizio;
- Le restanti società relativamente sia al bilancio d'esercizio sia al bilancio consolidato.

Le suesposte **facoltà** sono state esercitate dal legislatore italiano per mezzo del **D.Lgs. n. 38/2005**.

Il Decreto esplicita nel dettaglio i soggetti che devono o possono applicare gli standard IAS/IFRS ai fini della stesura del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

L'**applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS**, sia per il bilancio di esercizio che per il bilancio consolidato, ha riguardato le aziende di grandi dimensioni quotate in mercati regolamentati e gli intermediari finanziari, ossia realtà economiche espressione di un'esigua minoranza del tessuto imprenditoriale italiano.

Al contempo, il nostro legislatore ha introdotto **la facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS per talune tipologie societarie**.

L'applicazione degli IAS/IFRS è, invece, **esclusa** in ogni caso per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c..

Si rammenta che, la rendicontazione semplificata è ammessa per le società che non superano, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000
- Ricavi delle vendite: € 8.800.000
- Numero medio dipendenti: 50

I predetti limiti sono stati aggiornati dalla **Direttiva dell'Unione Europea n.34 del 26 giugno 2013** relativa ai bilanci di esercizio e consolidati di talune tipologie di imprese, che sostituisce le Direttive 78/660/CE e 83/349/CE, recepite in Italia con il D.Lgs. n. 127/1991.

In particolare, ai sensi della suddetta **Direttiva** possono procedere alla redazione del bilancio abbreviato, le entità diverse dalle microentità <sup>(1)</sup> che, alla data di riferimento del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due delle tre soglie di seguito esposte:

---

(<sup>1</sup>) Si definiscono microentità, le imprese che alla data di riferimento del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre parametri di seguito esposti: a) totale dello stato patrimoniale: Euro 350.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: Euro 750.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

- totale dello stato patrimoniale: : € 4.000.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni € 8.000.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

E' consentito, però, ai legislatori nazionali di innalzare le soglie dell'attivo patrimoniale e del fatturato fino, rispettivamente, a 6 €/mln e 10 €/mln.

E' da osservare che le disposizioni di **recepimento della nuova Direttiva contabile** dovranno essere emanate dagli **Stati membri entro il 20 luglio 2015** per essere applicate, al più tardi, a **partire dai bilanci dell'esercizio 2016**.

Entrando nel dettaglio di quanto disposto dal **D.Lgs. n. 38/2005**, sono tenute a redigere il bilancio consolidato (dal 2005) e il bilancio di esercizio (dal 2006, con facoltà di applicazione anticipata nel 2005) secondo i principi contabili internazionali i seguenti soggetti:

- a) **le società quotate diverse dalle imprese di assicurazione;**
- b) **le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;**
- c) **le banche e altri intermediari finanziari vigilati** (SIM; Società di gestione del risparmio, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento).
- d) In ordine al comparto assicurativo, **gli IAS/IFRS sono obbligatori per la redazione del bilancio consolidato di tutte le società** (sia per le quotate che per le non quotate) e per la stesura del bilancio di esercizio delle società quotate che non redigono il bilancio consolidato. Nelle altre fattispecie, il bilancio di esercizio segue le pertinenti disposizioni nazionali previste dal D.Lgs. n. 173/1997 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 209/2005) e dallo schema obbligatorio imposto dal Reg. ISVAP n. 22 del 04/04/08.

Con riferimento alle entità diverse da quelle enunciate alle lettere a-d, **il Decreto IAS** (sempre a partire dal 2005) prevede che:

- e) le entità controllate da società obbligate a predisporre il bilancio consolidato in base agli standard IAS/IFRS possono applicare i Principi contabili per la redazione sia del bilancio consolidato sia del bilancio di esercizio,
- f) le società che redigono il bilancio consolidato diverse da quelle alla lettera e) possono applicare gli IAS/IFRS per la redazione di quest'ultimo. In caso di esercizio della facoltà, è possibile utilizzare gli IAS/IFRS anche per il bilancio di esercizio;
- g) le società non tenute alla compilazione del bilancio consolidato ma che sono controllate da una società che si avvale della facoltà di cui alla lettera f) possono utilizzare gli IAS/IFRS per la redazione del rendiconto individuale.

Relativamente alle residue società che non predispongono il bilancio consolidato (ossia le entità diverse da quelle descritte nella lettera g), la possibilità di redigere il bilancio d'esercizio, secondo i principi IAS/IFRS, **decorre a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia**.

Questa categoria comprende, in sostanza, le imprese che:

- **non redigono il bilancio consolidato;**
- **non rientrano nell'area di consolidamento di società che per, obbligo o per facoltà, applicano gli standard IAS/IFRS.**

Trattandosi di una quota rilevante dell'universo delle piccole e medie imprese italiane e tenuto conto della rilevante funzione organizzativa delle vicende societarie assolta dal bilancio di esercizio, il legislatore ha ritenuto prudente demandare **ai Ministeri competenti il compito di individuare l'esercizio di prima applicazione facoltativa degli standard emanati dallo IASB**. Peraltro, sino all'emanazione del D.L. 91/2014, nessun provvedimento in tal senso era stato licenziato.

Si segnala, infine, che **l'art. 4, co. 6- bis del D.Lgs. n. 38/2005** (introdotto dal D.Lgs. del 29 dicembre 2011, n. 230, in G.U. 07/02/2012, n.31) stabilisce che le società di cui alle lettere a,b,c, per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità agli IAS/IFRS.

#### - **I principi contabili internazionali in Italia successivi al D.L. 91/2014**

Antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto competitività, la categoria delle imprese che redigono i bilanci in base alla normativa contabile nazionale comprende:

- a) le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;**
- b) le società che non esercitano la facoltà di applicare gli IAS/IFRS concessa dal D.Lgs. n. 38/2005;**
- c) le società la cui facoltà di adottare gli IAS/IFRS, era subordinata all'emanazione del già menzionato decreto ministeriale.**

Con riferimento alle entità di cui alla lettera b), gli art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 38/2005 stabiliscono che l'esercizio della **facoltà di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non è revocabile**, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.

La disciplina dell'abbandono degli IAS/IFRS è oggetto della **Bozza del Principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali" licenziata dall'OIC nel 2012**.

Il documento definisce i criteri di redazione del primo bilancio redatto in aderenza alla normativa civilistica da parte di una società che in precedenza applicava un altro set di regole contabili (ad esempio, i principi contabili internazionali).

Il documento prevede che le voci di apertura del primo bilancio redatto secondo il dettato codistico siano determinate, salvo alcune eccezioni, come se la società non avesse mai abbandonato le regole di redazione del bilancio stabilite dal legislatore nazionale e dai principi contabili nazionali.

**Il saldo patrimoniale** derivante dall'applicazione retroattiva dei Principi contabili nazionali è imputato a patrimonio netto, al netto degli eventuali effetti fiscali. Ad oggi, la versione definitiva del Principio contabile non è stata ancora emanata.

**Il D.L. 91/2014** interviene sull'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, eliminando il riferimento al decreto interministeriale in oggetto.

**Questa modifica al Decreto IAS estende la facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS a tutte le imprese italiane non quotate.**

È, invece, confermata la disposizione che **preclude l'impiego dei principi contabili internazionali da parte delle società rientranti nei parametri dimensionali fissati dall'articolo 2435-bis c.c..**

Si precisa, inoltre, che se una **capogruppo non esercita la facoltà di redigere il bilancio consolidato** in aderenza agli IAS/IFRS, il bilancio di esercizio deve essere predisposto in base alla normativa contabile interna.

La successiva tabella sintetizza quanto disposto dal Decreto IAS in ordine alla **transizione agli IAS/IFRS per le società italiane.**

<b>Tipologia societaria</b>	<b>Bilancio consolidato</b>	<b>Bilancio di esercizio</b>
a) Società quotate diverse dalle imprese di assicurazione	Obbligatoria	Obbligatoria
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (art. 116 D.Lgs 58/1998)	Obbligatoria	Obbligatoria
c) Banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare (SIM), <b>capogruppo dei gruppi di SIM</b> , società di gestione del risparmio, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, <b>istituti di pagamento ex D.Lgs 385/1993<sup>2</sup></b>	Obbligatoria	Obbligatoria

<sup>2</sup> Le tipologie societarie in grassetto sono state introdotte dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. (12G0014) (GU n.31 del 7-2-2012)".

d) Imprese di assicurazione	Obbligatoria	- Obbligatoria, se quotate e non redigono il bilancio consolidato. - Negli altri casi, si applica la normativa contabile di settore
e) Società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse dalle: -) società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex-art. 2435-bis del codice civile, e -) società diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d).	Facoltativa	Facoltativa
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle: -) società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex-art. 2435-bis del codice civile, e -) società diverse da quelle indicate alle lettere da a) a e).	Facoltativa	Facoltativa, se redigono il bilancio consolidato con gli IAS/IFRS
g) le società consolidate da una società di cui alla lettera f), diverse da quelle: - indicate alle lettere da a) ad f) – - che possono redigere il bilancio in forma abbreviata	Non redigono il consolidato	Facoltativa
h) le società non consolidate da una società di cui alla lettera f), diverse da quelle: - indicate alle lettere da a) ad f) – - che possono redigere il bilancio in forma abbreviata	Non redigono il consolidato	<b>Facoltativa</b> Prima del D.L. 91/2014: facoltà subordinata all'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia
i) società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex-art. 2435-bis del codice civile	Fuori dall'ambito di applicazione degli IAS/IFRS	Fuori dall'ambito di applicazione degli IAS/IFRS

l) società di cui alle lettere a), b), c) per le quali viene meno l'obbligo di applicazione degli IAS/IFRS	Facoltativa (introdotta dal D.Lgs. n. 29/2011)	Facoltativa (introdotta dal D.Lgs. n. 29/2011)
--	--	--

## - Ruoli e finanziamento dell'OIC

**Il D.L. 91/2014 integra il D.Lgs. n. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter**, esplicitando le funzioni e le modalità di finanziamento dell'Organismo Italiano di contabilità (già previste dalla legge 244/2007).

L'OIC, in qualità di standard setter nazionale, svolge le attività di seguito indicate, coordinandosi con le Autorità nazionali aventi autorità contabile:

a) emanazione dei principi contabili nazionali che, in aderenza alla migliore prassi professionale, interpretano e integrano la normativa codicistica del bilancio. A tal proposito, giova rimarcare la pubblicazione nel corso del 2014 di una serie Principi contabili aggiornati entrati in vigore a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014. Sempre nell'ambito del progetto di revisione sistematica degli OIC, lo scorso 28 gennaio è stata licenziata la versione definitiva dell'Principio contabile OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali* anch'esso da utilizzare per i bilanci dell'esercizio 2014.

b) supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile e formulazione di pareri, se previsto da specifiche disposizioni di legge o richiesto da altre istituzioni pubbliche;

c) partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Concorrono al finanziamento dell'OIC, le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

L'entità della maggiorazione è deliberata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle del fabbisogno finanziario di OIC determinato dal Collegio dei fondatori della Fondazione.

## - Conclusioni

**La Relazione illustrativa al "Decreto competitività"** sottolinea come la scelta di consentire a tutte le società non piccole (così come definite dall'art. 2435-bis c.c.) di applicare i Principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio dovrebbe favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio, e il loro graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato.

La transizione agli IAS/IFRS consentirebbe di **accrescere la comparabilità dell'informativa finanziaria rispetto ai competitor internazionali** con evidenti vantaggi in termini di competitività e di reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Tuttavia, il passaggio agli standard emanati dallo IASB comporterà, molto plausibilmente, un **significativo aumento degli oneri amministrativi connessi alla predisposizione dei bilanci**.

E' noto, infatti, che i precetti contabili di matrice IAS/IFRS risultano in molteplici fattispecie (si pensi, su tutti, alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari) alquanto **sofisticati e di complessa applicazione pratica**.

Corre poi l'obbligo di sottolineare nuovamente che l'abbandono della normativa contabile nazionale costituirebbe una scelta pressoché definitiva per le imprese nazionali.

E', infine, da sottolineare che **la decisione dei vertici aziendali riguardo all'esercizio della facoltà introdotta dal D.L. 91/2014 dovrà essere preceduta da un'attenta ponderazione dei costi e dei benefici prodotti dal cambiamento di sistema contabile**.

**Si invitano coloro che vogliono iscriversi alla Fondazione e gli iscritti che non hanno ancora provveduto a versare la quota relativa al 2014, di effettuare il versamento di € 100,00 sul seguente IBAN: IT 22 C 06270 03242 CC0420137759.**

**Il Redattore  
Dott. Valerio Luciani**

**Il Presidente della Fondazione  
Prof. Paolo Moretti**